



# I controlli degli organi di revisione degli enti locali sulle partecipate pubbliche con particolare riferimento ai piani di razionalizzazione

Reggio Emilia, 13 dicembre 2017  
UPI Emilia-Romagna

L'attenzione continua posta dal legislatore sulle società partecipate:

- ha portato all'introduzione di nuove norme che hanno conseguentemente **ampliato l'obbligo di verifica dell'organo di revisione dell'ente locale** rispetto a quanto prevede l'art. 239 del tuel;
- con il d.lgs. 175/2016 e le linee guida dell'ANAC (n. 1134/2017) l'ampiamiento dei controlli ha interessato significativamente anche i membri dei collegi sindacali delle società a partecipazione pubblica (art. 21 comma 1 TUSP).

Osservando l'evoluzione normativa focalizzandoci sui controlli demandati agli organi di revisione dei soli enti locali ci accorgiamo che i revisori sono stati chiamati da tempo a porre molta attenzione alle società a partecipazione pubblica e a collaborare a questo importante presidio. In particolare con:

- Decreto Bersani, finanziarie dal 2008 e le leggi di stabilità seguenti;
- dal 2015 gli interventi normativi hanno riguardato anche le partecipazioni indirette;
- Importanti modifiche del TUEL intervenute nel 2012 e nel 2014 (introduzione di nuovi pareri);

Modifiche particolarmente significative del TUEL relativamente alle società partecipate - introduzione dei pareri dei revisori in materia di:

- proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni (art. 239 comma 1 lettera b) punto 3);
- controllo sugli equilibri periodici che obbligano alla verifica dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (art. 147 quinquies comma 3);
- parere al bilancio consolidato con il gruppo amministrazione (art. 233-bis – art. 239 comma 1 lettera d-bis).

In questo continuo evolversi normativo i revisori degli enti locali si sono trovati spesso a dover applicare norme distribuite in numerosi interventi legislativi spesso di difficile e coesa interpretazione.

Ma sulle partecipate, si è delineato un percorso legislativo caratterizzato dalla continuità, iniziato con la razionalizzazione delle società partecipate, completato oggi con l'introduzione di un testo unico (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.) e con l'introduzione di "*norme di revisione e semplificazione*" sulla trasparenza e anticorruzione di cui alle linee guida ANAC 2017 sulle partecipate...., tutte norme finalizzate ad un consapevole e mirato utilizzo delle risorse pubbliche.

Infatti il legislatore:

- nel 2014 ha richiesto per la prima volta agli enti locali, di redigere entro il 31 marzo 2015 i “piani operativi di razionalizzazione delle società (legge 190/2014 - articolo 1 comma 611 e 612);
- nel 2016 ha sancito due nuovi adempimenti questa volta per le **pubbliche amministrazioni** (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.):
  - a) uno straordinario**  
(revisione straordinaria delle partecipazioni – art. 24)
  - b) uno perenne con cadenza periodica**  
(razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche – art. 20)

**entrambi finalizzati ad una riorganizzazione del sistema delle partecipate pubbliche.**

Il d.lgs. 175/2016, confermando la Corte dei conti quale soggetto destinatario delle informazioni:

- ha delineato le **deroghe** previste per le società a partecipazione pubblica evidenziando in particolare che a queste società viene applicato il c.c. differenziando tra S.r.l. e S.p.a.;
- ha confermato la necessità di **competenze specifiche** di revisione in enti locali e in diritto societario;
- obbliga ad un **costante flusso di informazioni** tra revisore dell'ente locale, membri del collegio sindacale e ODV delle società partecipate;
- evidenzia la necessità di un **ufficio preposto** con competenze giuridico-societario finalizzato alla buona amministrazione dei diritti sociali previsti dal c.c.;
- obbliga i revisori degli enti locali ad attivarsi per **ulteriori complesse verifiche** quindi demanda al revisore un **articolato sistema di verifiche**.

In seguito all'emanazione del d.lgs. 175/2016 - c'è la necessità di **ampliare le sinergie tra i livelli di controllo.**

I **piani di razionalizzazione delle partecipate**, visti gli obblighi e le sanzioni che ne possono derivare:

- devono essere controllati dai revisori delle pubbliche amministrazioni..... ma anche...
- .....devono essere ben conosciuti dai membri dei collegi sindacali delle società detenute dalle stesse pubbliche amministrazioni.



Il d.lgs. 175/2016 e le normative trasparenza e anticorruzione conferiscono tanti spunti di controllo per un attento e scrupoloso revisore di ente locale. A solo titolo di esempio:

- verificare che sia modificato lo statuto delle spa introducendo l'impossibilità di conferire la revisione legale dei conti al collegio sindacale;
- verificare che negli statuti delle srl sia inserito l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore indipendentemente dalle norme del c.c. – in deroga;
- verificare che le società controllate abbiano adempiuto agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni degli esuberanti e la comunicazione ai sindacati e alle Regioni;
- verificare la corretta presentazione della domanda di iscrizione all'albo ANAC delle società in-house da parte delle amministrazioni che degli enti collegati;
- verificare, anche tramite richiesta all'OdV della società partecipata, le procedure adottate per i conferimenti di incarichi di consulenza e collaborazione e la presenza o meno nelle partecipate di propri provvedimenti per l'individuazione di criteri e modalità di reclutamento del personale e per gli incarichi di consulenza e collaborazione nelle controllate (art. 19 del TUSP e in caso di mancanza di specifici provvedimenti trova applicazione l'art. 35 comma 3 del d.lgs. 165/2001);
- verificare, anche tramite scambio di informazioni con il collegio sindacale delle partecipate a controllo pubblico, che siano rispettate le norme relativamente alle nomine degli amministratori previste dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, nonché integrato dalle ipotesi di incompatibilità previste dal d.lgs. 175/2016 (art. 11 comma 8);
- la verifica del rispetto dell'art. 19 comma 2 del d.lgs. 175/2016 relativo alla predisposizione da parte delle società a controllo pubblico provvedimenti ove inserire i criteri e modalità per il reclutamento del personale, in quanto la mancata o incompleta pubblicazione comporta sanzioni tra cui il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore delle società da parte dell'amministrazione controllante (comma 3 dell'art. 19 – d.lgs. 33/2013 art. 22 comma 4);
- verificare, in sede di parere al bilancio di previsione, l'accantonamento di un fondo vincolato in caso di risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato dalle società partecipate dalla pubblica amministrazione in misura proporzionale alla quota di partecipazione (art. 21 comma 1 TUSP) con le modalità previste in tale articolo 21 in sede di prima applicazione.

**I controlli dell'organo di revisione dell'ente locale con particolare riferimento ai piani di razionalizzazione.**

**A) rispetto all' art. 24 del d.lgs. 175/2016:**

- 1) Vi sono diverse interpretazioni sull'obbligatorietà preventiva di un parere dei revisori sulla proposta di provvedimento motivato di **ricognizione straordinaria**;
- 2) Verifiche successive al 30 settembre 2017;
- 3) Verifiche successive (e preventive) al 30 settembre 2018.

## ...2) Verifiche del revisore successive al 30 settembre 2017:

- verificare che l'**atto ricognitivo** sia stato redatto entro il 30 settembre 2017 ma anche che per gli enti locali si sia tenuto conto del precedente piano operativo di cui alla l. 190/2014 - costituendone aggiornamento - e delle osservazioni e criticità riscontrate nelle adunanze della Corte dei conti;
- nel caso in cui non sia redatto l'**atto ricognitivo**, il revisore dovrebbe comunicare, in caso di inerzia dell'ente locale, alla società e al presidente del collegio sindacale l'impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali (tra cui importante il diritto di voto) – vedasi articolo 24 comma 5;
- verificare che l'esito della ricognizione sia stato **comunicato** con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. 90/2017 convertito nella l. 114/2014 e che le informazioni siano rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente (ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. 175) e alla struttura di cui all'art. 15;

## ...2) Verifiche del revisore successive al 30 settembre 2017:

- controllare che i **criteri applicati** per l'individuazione delle partecipate da mantenere siano corretti (artt. 4, 5 commi I e II e art. 20 comma II) e che conseguentemente siano evidenziate correttamente le partecipate da alienare o oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;
- verificare che per le società mantenute, sia stata data **puntuale motivazione** (seppur ora obbligatoria con il modello predefinito dalle linee guida deliberazione n.19/SEZAUT/2017) e che siano riportate le misure di contenimento dei costi di funzionamento e organizzativi e i relativi tempi ed effetti;
- che sia esaustiva l'analisi delle società indirette – tenendo conto della definizione riportata all'art. 2 del d.lgs. 175/2016.

.....ma forse sovrapponendosi queste ultime alle verifiche della Corte dei conti, il revisore dovrebbe concentrarsi sulla effettiva esecuzione nei tempi di quanto inserito nell'atto di ricognizione ....ed in particolare...

.....3) Verifiche del revisore successive (e preventive) al 30 settembre 2018:

Se l'**atto di ricognizione del 2017** prevedeva delle alienazioni, il revisore dovrà verificare che siano eseguite entro il 30 settembre 2018 (cioè entro un anno dalla data conclusione della ricognizione) diversamente ancora una volta dovrebbe comunicare alla società, o al presidente del collegio sindacale l'impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e comunicarlo alla Corte dei conti (tenuto conto dell'art. 20 comma 7, ultimo capoverso - sanzioni) non ravvisandosi nella norma altro momento conoscitivo da parte della Sezione di Controllo di tale inadempimento sanzionabile.

# I controlli dell'organo di revisione dell'ente locale con particolare riferimento ai piani di razionalizzazione.

## B) Rispetto all' art. 20 del d.lgs. 175/2016:

### 1) Verifiche successive al 31 dicembre di ogni anno - anno n

il revisore dovrà effettuare le medesime verifiche eseguite sull'atto di ricognizione straordinario ma questa volta sul provvedimento di **analisi dell'assetto complessivo** delle società e sull'eventuale redazione di **piano di riassetto o di razionalizzazione** entro il 31 dicembre ed effettuare le necessarie comunicazioni verso la società.

### 2) Verifiche successive (e preventive) al 31 dicembre dell'anno n+1

Il revisore dovrà verificare che sia redatta una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti e che tale relazione sia trasmessa alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 5 comma 4.

## I controlli dell'organo di revisione dell'ente locale con particolare riferimento ai piani di razionalizzazione.

### C) Altre verifiche rispetto agli artt. 20 e 24 del d.lgs. 175/2016:

- controllare che nel bilancio di previsione, o in corso d'anno tramite variazioni o in sede di consuntivo quale vincolo dell'avanzo, siano adottati i provvedimenti per riconduurre le eventuali sanzioni o il potenziale rischio al bilancio dell'Ente (art. 20 comma 7);
- controllare, nel caso siano pervenuti rilievi dalla Corte dei conti, che l'ente adegui i propri comportamenti;
- in caso di nomina in un nuovo ente locale sarà necessario, in sede di verbale di insediamento, richiedere tutte le informazioni ai fini di una approfondita analisi iniziale delle partecipate.

## **I controlli dell'organo di revisione dell'ente locali con particolare riferimento ai piani di razionalizzazione.**

...visto il tenore di alcuni passaggi del d.lgs. 175/2016.....è probabile e auspicabile aspettarsi che la razionalizzazione a breve possa riguardare non solo le società partecipate ma anche tutti gli enti e gli organismi strumentali della pubblica amministrazione **parzialmente già controllati dai revisori.**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**